

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 240

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero

Giudici popolari: Francesco Della Valle, Giuseppe Gallo, Vincenzo Garagano, Tillo Ticciati

Procura del Re di Torino:

PM: Avv. / Dott. Giulio Colombo

N. fascicolo: RG. N.198/1945

Sentenza: n. 133 del 22.11.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato n.1: Cesare D'Ettorre

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 15.05.1926 - Cafasse (TO)

Residenza: Torino, c.so Stupinigi n. 59

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 18

Rapporti con il Pnf: non iscritto

Rapporti con il Pfr: non iscritto

Occupazione: operaio

Status: milite nella Gnr

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 0

Parti lese non identificate.

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dal gennaio 1944 sino alla Liberazione, Torino e provincia
Tipologia: rastrellamenti, repressione antipartigiana
Descrizione sintetica: accusato di aver collaborato con il tedesco invasore tenendo con esso intelligenza al fine di favorirlo in quanto prestò volontariamente servizio nella Gnr (29° Battaglione M) partecipando a rastrellamenti nelle valli di Lanzo e a Torino.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 06.07.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Cesare d'Ettorre per appartenenza alla BN.

Arresto:

Data e luogo: 26.05.1945, Torino

Autorità procedente: Cln di Torino

Sintesi verbale: indagini di polizia politica

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (26.05.1945 presso l'ufficio politico della Polizia del Popolo di Torino):

Dichiara che dal gennaio del 1944 fece parte del 29° Battaglione M, prestando servizio prima a Cirié e in seguito a Torino. Riferisce di essere stato assegnato alla scorta armata dei camion in servizio presso la Sepral. Infine fu trasferito Cimena. Riferisce che la madre era iscritta al Pfr e il padre era squadrista, sciarpa littorio e marcia su Roma.

Interrogatorio del PM (31.05.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

dichiara di essere stato fermato dalla Brigata Campana e dopo 15 giorni condotto in carcere. Afferma che nel corso di questi 15 giorni venne interrogato più volte e malmenato. Nega che suo padre appartenesse alla BN e afferma che questi non dava sue notizie dal 25 luglio 1943. Afferma che la madre si era iscritta al Pfr per trovare un'occupazione, dato che era rimasta sola con 7 figli da crescere. Riferisce di essersi presentato alla chiamata alle armi e di essersi dovuto arruolare per necessità. Nega di aver fatto parte delle BN e riferisce di aver fatto solo il soldato nella Gnr senza essere iscritto al Pfr. Nega di aver preso parte ad azioni contro i partigiani durante il suo servizio. Dichiarò di aver ottenuto un lasciapassare dalla Divisione partigiana "Italo Rossi" per l'aiuto che aveva loro fornito.

Interrogatorio del PM (11.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di essere stato arrestato nel maggio del 1945 perché allievo milite nella Gnr. Nega di essere iscritto al Pfr e dichiara di essersi arruolato nella Gnr per non essere inviato a lavorare in Germania. Riferisce di aver fatto parte della Divisione "Etna" e di essere sempre stato in addestramento.

Audizione testimoni:

Teste 1: Pietro Tomalino (25.06.1945 avanti PM)

Custode dello stabile dove risiedeva la famiglia D'Ettorre. Riferisce che il D'Ettorre faceva parte della Gnr e circolava in divisa. Afferma che la casa della famiglia era frequentata da tedeschi e che la madre del D'Ettorre non svolgeva alcuna attività lavorativa. Dichiarò che anche la sorella maggiore dell'imputato frequentava tedeschi e repubblicani.

Scritti difensivi:

Lista dei testimoni a discarico attraverso la quale l'avvocato intende dimostrare che il D'Ettorre non partecipò a rastrellamenti o azioni contro i partigiani.

Altro:

Foglio di informazioni sul reparto in cui prestava servizio il D'Ettore, redatto dalla Legione territoriale dei Carabinieri di Gassino.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: intelligenza con il nemico art. 54 cpmg.

Descrizione: imputato di intelligenza con il nemico per aver collaborato con il tedesco invasore tenendo con esso intelligenza al fine di favorirlo in quanto prestò volontariamente servizio nella Gnr (29° Battaglione M) partecipando a rastrellamenti nelle valli di Lanzo e a Torino.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Mutti (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 22.11.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato D'Ettore:

Dichiara di aver fatto parte della Gnr per evitare di essere tradotto in Germania. Fu assegnato prima a Torino in via Asti, poi a Brescia, poi di nuovo a Torino, infine a Ciriè. Dichiara che all'insurrezione di arrese ai partigiani senza sparare e che fu arruolato nella Divisione "Italo Rossi". Dichiara di aver preso parte attiva nell'occupazione della Caserma di via Asti. Nega di aver eseguito rastrellamenti.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Pietro Tomalino (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: afferma di non aver mai sentito l'imputato parlare di politica e che il D'Ettore era un tipo tranquillo che non faceva male a nessuno.

Teste n. 2: Umberto Benatti (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara che nonostante la famiglia D'Ettore sapesse della sua posizione di partigiano, non gli diedero noie.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: assolversi per insufficienza di prove.

Conclusioni della difesa: assolversi per non aver commesso il fatto; in subordine per insufficienza di prove.

SENTENZA

Esito:

Assoluzione / non luogo a provvedere: insufficienza di prove

Motivazioni della sentenza: poiché dall'istruttoria e dal dibattimento, oltre all'arruolamento nella Gnr che non costituisce reato - tanto più trattandosi di un giovane chiamato alle armi come appartenente alla leva del primo semestre 1926 -, non è risultata alcuna prova d'attività che possa integrare il delitto di collaborazionismo.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Non si rilevano impugnazioni.

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:
dal 26.05.1945 al 22.11.1945

Pena:
nessuna pena da scontare

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO****NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI****NOTE GIURIDICHE**

Redazione: Barbara De Luna

Revisione: Chiara Colombini

- 20 - (133)

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

La Corte **Straordinaria** di Assise di Torino

Sezione Prima *Speciale*

Data 22-XI-1945

N. 198/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

Ruggiero dott. Raffaele

Della valle Francero

Gallo Giuseppe

Gargano Vincenzo

Ticciati Tillo

Presidente

Giurato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

D'ETTORE Cesare di Riccardo e di Lancina Luigina

nato a Cafasse (Torino) il 15/5/1926 res. Torino

Corso Stupinigi N° 59 - detenuto - presente.

I M P U T A T O

del delitto p. e p. dall'art. 5 D.L.L. 27/7/1944

N° 159 in rel. all'art. 54 C.P.M.G. e art. 1 D.L.L.

22/4/1945 N° 142 per avere collaborato col tedesco

lavoratore tenendo con esso intelligenza al fine di

favorirlo in quanto prestò volontariamente servizio

della g.n.r. dal gennaio 1944 al 24 aprile 1945

(29 btg. "M") partecipando a rastrellamenti nella

Valle di Lanzo e nella città di Torino.-

Pidi del'istruttoria e del sostimen-
to, oltre l'arruolamento nella G. U. R. che
per lo solo accordo e impegno della fa-
miglia, non costituisce reato, tanto più
trattandosi di giovane chiamato alle armi con
appartenente alla leva del primo gennaio 1920,
non è ripulita alcuna prova di attività che
per integrare il reato di collaborazione,
essenziale inteso e ipotizzabile.

Per questi motivi

Letta l'art. 479 C. P. S.;

declina D. Ottavio Cecchi dalla imputazione
apartogli per insufficienza di prove.
che richiama la spacciazione se non de-
termina per altro causa.

Parma 22 novembre 1945

Il Giudice

Ruggieri

Il Cancelliere

Ruggieri

Presentata, per il deposito in cancelleria, offi:
2 dicembre 1945 -

Il Cancelliere

Ruggieri

